

STATUTO

Deliberazione Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 2985 del 31 gennaio 1990
approvata dal C.C.R. con provvedimento prot. n. 1116/726 del 16 febbraio 1990

CAPO I° - NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO – PERIMETRO

- Art. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE
- Art. 2 - FUNZIONI E COMPITI
- Art. 3 - COMPITI DI VIGILANZA E SOSTITUZIONE
- Art. 4 - COMPENSORIO CONSORZIALE
- Art. 5 - PERIMETRO DEL COMPENSORIO CONSORZIALE E SUE ARTICOLAZIONI

CAPO II° - ORGANI DEL CONSORZIO

- Art. 6 - DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

SEZIONE I - ASSEMBLEA

- Art. 7 - ATTRIBUZIONI, COSTITUZIONE. DIRITTO DI VOTO
- Art. 8 - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO
- Art. 9 - DELEGHE
- Art. 10 - SISTEMA ELETTIVO
- Art. 11 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.
- Art. 12 - RECLAMI CONTRO L'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.
- Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 14 - COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI
- Art. 15 - LISTE DEI CANDIDATI - SCHEDE DI VOTAZIONE
- Art. 16 - OPERAZIONI DI VOTO
- Art. 17 - SCRUTINIO
- Art. 18 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE VOTAZIONI
- Art. 19 - RECLAMI. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 20 - COMPOSIZIONE
- Art. 21 - CAUSE OSTATIVE DI ELEGGIBILITÀ E DESIGNAZIONE
- Art. 22 - FUNZIONI E COMPITI
- Art. 23 - CONVOCAZIONE
- Art. 24 - VALIDITÀ

SEZIONE III - COMITATO AMMINISTRATIVO

- Art. 25 - COMPOSIZIONE
- Art. 26 - FUNZIONI E COMPITI
- Art. 27 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA
- Art. 28 - CONVOCAZIONE
- Art. 29 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

SEZIONE IV - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 30 - FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 31 - FUNZIONI E COMPITI DEI VICEPRESIDENTI

SEZIONE V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32 - COMPOSIZIONE, FUNZIONI, DURATA

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 - ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

Art. 34 - PARITÀ DI VOTI NELLE ELEZIONI ALLE CARICHE

Art. 35 - DURATA DELLE CARICHE

Art. 36 - DECORRENZA E SCADENZA DELLE CARICHE. GESTIONE INTERINALE.

Art. 37 - CESSAZIONE DALLE CARICHE

Art. 38 - EMOLUMENTI E RIMBORSO DELLE SPESE

Art. 39 - DIMISSIONI

Art. 40 - DECADENZA

Art. 41 - VERBALI DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI CONSORTILI

Art. 42 - INTERVENTI ALLE SEDUTE, SEGRETARIO

Art. 43 - VOTAZIONI

Art. 44 - CONFLITTO DI INTERESSI. OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 45 - PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI

Art. 46 - RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI

Art. 47 - VISIONE E COPIA DELLE DELIBERAZIONI

SEZIONE VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 48 - REGOLAMENTI INTERNI

SEZIONE VIII - NORME AMMINISTRATIVO CONTABILI

Art. 49 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 49 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 50 - BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 51 - CONTO CONSUNTIVO

SEZIONE IX - CATASTO

Art. 52 - PROPRIETÀ AGRICOLE ED EXTRAGRICOLE

SEZIONE X - ESATTORIA E CASSA

Art. 53 - SERVIZI DI ESATTORIA E CASSA

Art. 54 - RUOLI ANNUALI

Art. 55 - ORDINE DI RISCOSSIONE E MANDATI DI PAGAMENTO

Art. 56 - RENDICONTI

SEZIONE XI - RIPARTO DELLE CONTRIBUENZE

Art. 57 - PIANI DI CLASSIFICA

CAPO I°
NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO - PERIMETRO

Art. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE

Il Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini (già Uso, Conca e Agro Riminese) costituito in seguito al riordino territoriale dei comprensori di bonifica a norma della Legge regionale 2 agosto 1984, n.42 e successive modifiche e integrazioni, esercita le proprie funzioni nel comprensorio N di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.1241 in data 12/03/87, il cui perimetro è definito nel successivo art.4, a norma del decreto del Presidente della Giunta regionale n.617 in data 19/10/87.

Il Consorzio, **Ente di diritto pubblico**, ai sensi dell'art.12 della legge regionale 2 agosto 1984, n.42, dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e dell'art.862 c.c. ha sede in Rimini ed è retto dal presente Statuto.

Art. 2 - FUNZIONI E COMPITI

Ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e della valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche e al loro uso plurimo, il Consorzio di bonifica espleta le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione di bonifica e/o dall'Autorità, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In particolare provvede:

- a) all'elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte concernenti la predisposizione del piano di unità idrografica;
- b) alla formulazione della proposta del programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
- c) alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale e statale nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio affidata in concessione;
- d) all'esecuzione delle opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica e di irrigazione secondo quanto disposto dall'art.14 della L.R. 2 agosto 1984, n.42;
- e) alla realizzazione e gestione di opere e di infrastrutture di uso pubblico o privato interaziendale;
- f) alla progettazione ed all'esecuzione, su richiesta, e a spese degli interessati, delle opere e degli interventi di competenza privata non obbligatoria;
- g) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera f), nonché alla manutenzione delle medesime, sempreché, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
- h) alla progettazione ed all'esecuzione degli interventi sulle opere pubbliche di bonifica che si rendano necessarie a seguito di eventi calamitosi;
- i) ad assumere i compiti e le funzioni di cui alla Legge 25 luglio 1952 n.991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) all'esercizio, alla manutenzione ed alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione, nonché delle relative opere infrastrutturali e di supporto;
- m) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
- n) alla derivazione ed alla distribuzione delle acque per usi plurimi, con speciale riguardo a quelli agricoli;
- o) ad esercitare, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di polizia idraulica a norma di legge o di regolamento;
- p) ad assumere le funzioni di Consorzio idraulico, di difesa di scolo e di irrigazione, nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della legislazione sulle acque e sugli impianti elettrici.
- q) ad assumere ai sensi della legge 12 febbraio 1982, n.183 e della legge 27 ottobre 1966, n.910 l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più fondi nonché quelle occorrenti a dare scolo alle acque e ad assicurare la funzionalità delle opere irrigue;
- r) ad assistere i consorziati proprietari o affittuari di immobili agricoli, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze nonché nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione;
- s) ad assumere le esecuzioni di opere di miglioramento fondiario su richiesta di proprietari interessati che non intendono costituirsi in apposito consorzio e che rappresentino almeno il 50% della superficie interessata all'opera;

- t) alla vigilanza delle aziende speciali consorziali per l'esercizio delle attività imprenditoriali agricolo-zootecniche e alla gestione di attività agricole su terreni di proprietà, in usufrutto o in uso al Consorzio;
- u) ad assumere funzioni di Consorzio di contribuenza anche nei confronti di non consorziati che usufruiscono del beneficio delle opere di bonifica e di irrigazione;
- v) ad attuare iniziative promosse per la difesa dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche;
- w) alla realizzazione di iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio nel rispetto dei diversi ecosistemi;
- x) al riordino delle utenze e delle utilizzazioni idriche con particolare riguardo a quelle irrigue;
- y) ad iniziative volte alla ricomposizione delle proprietà frammentate;
- z) alla formulazione ed attuazione di programmi di attività sperimentali nel settore agricolo e all'attività di divulgazione all'utenza, nell'ambito di iniziative connesse con le proprie finalità istituzionali.

Art. 3 - COMPITI DI VIGILANZA E SOSTITUZIONE

Con riferimento all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera m) del precedente art.2 il Consorzio:

- a) informa la Giunta regionale e gli Enti delegati di cui all'art. 23 della legge regionale 2 agosto 1984, n.42 dello stato d'attuazione del programma poliennale di bonifica e di irrigazione;
- b) provvede, su autorizzazione della Giunta regionale, qualora i proprietari omettano di eseguire le opere private rese obbligatorie dai programmi poliennali, a realizzarle in nome ed a spese degli interessati;
- c) provvede alla esecuzione delle opere ed interventi, di competenza dei privati, necessari ad evitare pregiudizio o a migliorare le funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, in base ad autorizzazione della Giunta Regionale ed in nome e a spese dei proprietari inadempienti che siano stati inutilmente diffidati ad ottemperare.

Art. 4 - COMPENSORIO CONSORZIALE

Il Compensorio del Consorzio, che ha caratteristiche di interregionalità, ha una superficie totale di Ha.72.175 che ricadono nelle Provincie di Pesaro e Forlì e nei seguenti Comuni:

PROVINCIA DI FORLÌ

1	Comune di Bellaria	Ha	1.186 (parte)
2	Comune di Borghi	Ha	2.294
3	Comune di Cattolica	Ha	596
4	Comune di Coriano	Ha	4.681
5	Comune di Gemmano	Ha	1.920
6	Comune di Mercato Saraceno	Ha	942 (parte)
7	Comune di Misano Adriatico	Ha	2.243
8	Comune di Mondaino	Ha	431
9	Comune di Montecolombo	Ha	1.189
10	Comune di Montefiore Conca	Ha	2.241
11	Comune di Montegridolfo	Ha	679
12	Comune di Montescudo	Ha	1.993 (parte)
13	Comune di Morciano di Romagna	Ha	541
14	Comune di Poggio Berni	Ha	1.085
15	Comune di Riccione	Ha	1.712
16	Comune di Rimini	Ha	13.456
17	Comune di Saludecio	Ha	3.172
18	Comune di San Clemente	Ha	2.075
19	Comune di San Giovanni in Marignano	Ha	2.124
20	Comune di Santarcangelo di Romagna	Ha	2.821
21	Comune di Sogliano al Rubicone	Ha	4.814 (parte)
22	Comune di Torriana	Ha	2.312
23	Comune di Verucchio	Ha	2.539 (parte)
	per un totale di	Ha	57.046

PROVINCIA DI PESARO

24	Comune di Novafeltria	Ha	243 (parte)
25	Comune di Talamello	Ha	235 (parte)
	per un totale di	Ha	405
26	Auditore	Ha	1.038 (parte)
27	Gabicce	Ha	484
28	Gradara	Ha	1.790 (parte)
29	Macerata Feltria	Ha	165 (parte)
30	Mercatino Conca	Ha	1.032 (parte)
31	Monte Cerignone	Ha	1.142 (parte)
32	Monte Copiolo	Ha	2.140 (parte)
33	Monte Grimano	Ha	2.061 (parte)
34	Pesaro	Ha	754 (parte)
35	Sassofeltria	Ha	1.339 (parte)
36	Tavoletto	Ha	1.024 (parte)
37	Tavullia	Ha	1.682 (parte)
	per un totale di	Ha	14.724
	Totale generale	Ha	72.175

La delimitazione del comprensorio, come integralmente definita nel decreto n. 617 prot. 29/5/87 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna in data 19/10/87, avrà effetto dal momento del perfezionamento dell'intesa, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, da realizzarsi ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Fino a tale momento il perimetro del comprensorio deve pertanto essere identificato, a tutti gli effetti, come ricomprensente i soli territori ricadenti nella Regione Emilia Romagna per complessivi Ha. 57.046 ed il territorio di Ha. 405 dei Comuni di Novafeltria e Talamello inclusi nel comprensorio interregionale dell'Uso, Conca e Agro Riminese.

Art. 5 - PERIMETRO DEL COMPENSORIO CONSORZIALE E SUE ARTICOLAZIONI

Il perimetro consorziale del comprensorio si sviluppa come indicato nel seguito:

Confine Ovest

Partendo da Sud in direzione Nord: da monte Peticara (q. 1.883) segue lo spartiacque tra i bacini idrografici del fiume Savio e del torrente Uso fino alla località Ca' del Fabbro, la strada provinciale per Sogliano e Borghi fino alla località Tribola, la strada comunale Bionda fino alla località Case Teodorani, da cui prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Santarcangelo di Romagna e Poggio Berni e lungo la strada provinciale Rio Salto fino alla località Casa Chiusa; da questa località prosegue lungo la strada provinciale Uso fino ai pressi di Santarcangelo di Romagna; segue poi l'asta del torrente Uso fino alla foce nel mare Adriatico.

Confine Est

Partendo da Nord in direzione Est: dalla foce del torrente Uso segue la costa adriatica fino alla località di Fiorenzuola di Focara in comune di Pesaro.

Confine Sud

Partendo da Est in direzione Sud: dalla località di Fiorenzuola di Focara segue lo spartiacque tra i bacini idrografici del torrente Tavollo e del fiume Foglia fino a intersecare il confine tra la Regione Emilia-Romagna e Marche nei pressi della località Ca' Baldo di Montegridolfo; dalla località Ca' Baldo di Montegridolfo segue lo spartiacque tra i bacini idrografici dei torrente Tavollo e del fiume Foglia fino alla località Ca' Schirpo di Tavoleto, lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Conca e Foglia fino al monte Carpegna, per poi coincidere con lo spartiacque tra i bacini idrografici dei fiumi Conca e Marecchia fino al confine di Stato della Repubblica di San Marino. Si identifica con il predetto confine di Stato fino alla ripresa del confine amministrativo tra le Regioni Emilia-Romagna e Marche; segue poi tale confine fino al monte Leta; ed infine lo spartiacque tra i bacini idrografici del fiume Marecchia e del torrente Uso fino al monte Peticara (q. 1.883).

CAPO II° ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- 1) Il Consiglio di amministrazione;
- 2) Il Comitato amministrativo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei conti.

SEZIONE I ASSEMBLEA

Art. 7 - ATTRIBUZIONI, COSTITUZIONE. DIRITTO DI VOTO

L'Assemblea, nei limiti stabiliti dall'art. 16 della L.R. 2 agosto 1984 n.42 viene convocata nelle forme stabilite dal successivo art.13 ed elegge e componenti del Consiglio di amministrazione.

Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n.11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente designato dall'organo competente.

In caso di comunione il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante agli atti del Consorzio.

In caso di impresa familiare coltivatrice, il diritto di voto può essere esercitato da un familiare a ciò delegato dall'intestatario del diritto dominicale.

La delega di cui ai precedenti commi deve essere conferita con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza del delegante, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

Nel caso in cui l'impresa familiare coltivatrice quale parte affittuaria si sia assunta in base a contratto d'affitto l'onere del pagamento dei contributi consortili, ciascun familiare può partecipare all'assemblea per conto dell'impresa familiare coltivatrice, esprimendo il voto che compete a quest'ultima.

Il nominativo del familiare da includere nell'elenco degli aventi diritto al voto, deve essere preventivamente comunicato al Consorzio con atto scritto del primo intestatario.

Ai fini delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si intendono come familiari i soggetti di cui al terzo comma dell'art.230 bis c.c..

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione della Assemblea elettorale.

Art. 8 - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 9 - DELEGHE

A parte i casi di rappresentanza previsti all'art. 7, gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, mediante delega rilasciata con atto scritto autenticato da un notaio o dal segretario del Comune di residenza del delegante, da consegnarsi al Presidente del seggio elettorale.

A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 10 - SISTEMA ELETTIVO

I componenti dell'Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali, nell'ambito delle quali esercitano il loro diritto di voto secondo le modalità previste dal successivo art.16.

- Appartengono alla I^a sezione i consorziati contribuenti iscritti nel catasto consortile per i soli immobili censiti all'urbano.
- Appartengono alla II^a sezione i consorziati iscritti a ruolo per i beni censiti al catasto consortile rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuzione agricola totale ed in ogni caso con superficie aziendale inferiore a 2 ettari in pianura e a 4 ettari in collina ed in montagna.
- Appartengono alla III^a sezione i consorziati con contribuzione e superficie aziendale superiore ai limiti massimi fissati per la II^a sezione fino ai limiti di contribuzione e di superficie aziendali fissati come limite minimo della IV^a sezione.
- Appartengono alla IV^a sezione i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto consortile per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuzione agricola totale ed in ogni caso con superficie aziendale superiore ad 80 ettari.

Ciascuna ditta consorziata ha diritto ad un solo voto nell'ambito della sezione elettorale d'appartenenza. Qualora sia contribuente in più sezioni elettorali, eserciterà il diritto di voto, per la somma totale dei contributi, nella sezione elettorale corrispondente a detta somma, senza tenere conto della eventuale contribuzione relativa alla prima sezione.

Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione eleggibili all'interno di ciascuna sezione, è determinato come segue:

- la I^a sezione elegge un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuzione a ruolo fra gli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuzione consortile; in ogni caso tale percentuale non potrà essere superiore al 10%;
- la II^a, la III^a e IV^a sezione eleggono un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuzione a ruolo dei consorziati appartenenti a quella sezione ed il totale della contribuzione agricola consortile.

I ruoli di contribuzione da considerare sono quelli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell'Assemblea.

Art. 11 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Comitato amministrativo, deve avvenire ogni qualvolta venga convocata l'Assemblea.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10;
- la sezione elettorale di appartenenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

La deliberazione del Comitato amministrativo di approvazione dell'elenco dovrà essere pubblicata, oltre che all'Albo Consortile, anche all'Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt.7 e 8 del presente statuto.

Art. 12 - RECLAMI CONTRO L'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

I reclami contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il Comitato amministrativo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata con a.r..

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art.7, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto, le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza e dispone gli stralci dell'elenco per i previsti seggi elettorali distinguendo la I^o sezione dalle altre.

In ogni caso il Comitato amministrativo approva definitivamente l'elenco e determina il numero di Consiglieri eleggibili per ogni sezione.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell'Albo consorziale, nei comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi.

Sarà altresì riportato il testo degli art. 9 e 10 del presente Statuto nonché l'estratto dell'art.7 richiamato dall'art.9.

Nel manifesto dovrà essere data notizia della avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 22 lettera s).

Inoltre, nelle tre settimane precedenti la data di riunione dell'Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempreché sia trascorso un tempo non inferiore a quindici e non superiore ai trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata dal penultimo comma dell'art.12.

Art. 14 - COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI

Il Comitato amministrativo determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire, ai fini dello svolgimento delle elezioni.

Ogni seggio è composto da un Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario, nominati dal Comitato amministrativo.

Le indennità da corrisondersi ai componenti di seggio sono stabilite dal Comitato stesso.

In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 15 - LISTE DEI CANDIDATI - SCHEDE DI VOTAZIONE

Il Consorzio predispose schede differenziate per ciascuna delle sezioni elettorali.

Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede, nonché il numero di schede relative a ciascuna sezione elettorale facendone menzione nel verbale di cui all'art.17.

Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono nell'ambito del distretto ove il voto stesso viene esercitato.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore, per ogni sezione elettorale, al numero di Consiglieri eleggibili dalla sezione stessa e non inferiore ad 1/3 arrotondato all'unità superiore.

Di tutti i candidati, che debbono comunque essere titolari del diritto all'elettorato attivo, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e data di nascita. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Consorzio che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Qualora, scaduto il termine di presentazione di cui al comma precedente, risultino consegnate una o più liste complessivamente contenenti un numero di candidati inferiore al numero degli eleggibili in quella sezione, tali liste dovranno essere integrate, dagli stessi proponenti, entro le ore 18 del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte da almeno il 3% degli aventi diritto al voto nella sezione elettorale d'appartenenza cui la lista si riferisce con un massimo di 100 presentatori ed un minimo di 10.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni del Comitato amministrativo debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.

Le liste accettate sono dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

In testa a ciascuna lista viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.

L'elettore esprime il proprio voto di lista apponendo un segno sulla casella stampata in testa alla lista prescelta, e, nell'ambito della stessa lista, può indicare il proprio voto di preferenza apponendo un secondo segno sulle caselle relative ai candidati prescelti fino ad un massimo di 2 dei candidati eleggibili nell'ambito di ciascuna sezione elettorale.

Art. 16 - OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto all'elenco degli aventi diritto al voto.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato esibita e consegnata dall'interessato.

Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato sull'elenco sezionale degli aventi diritto al voto, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla Sezione elettorale cui appartiene.

Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la restituisce chiusa al Presidente del seggio il quale, previo opportuno riscontro, la introduce immediatamente nell'apposita urna.

Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all'articolo successivo.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

Art. 17 - SCRUTINIO

Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

Art. 18 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE VOTAZIONI

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

In ogni distretto risultano eletti, in base al numero di Consiglieri assegnato in via proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista, i candidati di lista che, nell'ambito delle singole sezioni elettorali, hanno ottenuto il più alto numero di preferenze.

In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo di importo più elevato.

Art. 19 - RECLAMI. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato amministrativo da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.

Il Comitato amministrativo, non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.

Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell'Albo consortile.

SEZIONE II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio d'amministrazione è formato da venticinque componenti di cui venti eletti dall'Assemblea dei consorziati, a termini della precedente sezione, e cinque nominati dagli enti indicati al 3° comma dell'art. 15 della L.R. 42/1984.

I componenti di nomina di cui al comma precedente sono rispettivamente designati in numero di due dalla Comunità Montana dell'Appennino Cesenate e in numero di tre dal Comitato Circondariale di Rimini tra gli amministratori dei Comuni di pianura e di collina inclusi nel comprensorio.

La nomina da parte degli Enti delegati anzidetti è effettuata con l'osservanza delle disposizioni della L.R. 17 marzo 1980 n.18 ed in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al precedente comma.

L'eventuale sostituzione di Consiglieri elettivi avviene con le modalità fissate nel successivo art.37.

Art. 21 - CAUSE OSTATIVE DI ELEGGIBILITÀ E DESIGNAZIONE

Non possono essere eletti o designati quali Consiglieri:

- a) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- b) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- c) i falliti per il quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- d) coloro che siano stati interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) amministratori e dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di controllo sugli atti o vigilanza e tutele sull'amministrazione del Consorzio;
- g) i dipendenti del Consorzio;
- h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- i) coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
- l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente in carica in qualità di Consiglieri gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 22 - FUNZIONI E COMPITI

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, e gli altri componenti il Comitato amministrativo, secondo quanto previsto dal successivo art.25;
- b) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti, ad esclusione del Presidente, in quanto nominato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2 agosto 1984 n.42, fissare gli emolumenti del Collegio e regolare in carenza di designazione, la sostituzione del Presidente;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ed emanare tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto;
- d) esprimere i pareri previsti dagli artt.12 - ultimo comma - e 22 - 1° comma, terza alinea - della L.R. 2 agosto 1984 n.42;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- g) formulare le proposte per la formazione dei programmi poliennali di bonifica e d'irrigazione ai sensi degli artt. 14 - 1° comma, secondo alinea - e 23 - 1° comma, prima alinea - della L.R. 2 agosto 1984 n.42;
- h) deliberare sugli orientamenti programmatici di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di competenza privata, curate dal Consorzio, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
- l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati e sui piani annuali di riparto delle spese consortili;
- m) deliberare sul minimo di contribuzione previsto dall'art.57 ultimo comma;
- n) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- o) approvare il conto consuntivo e la relativa relazione;
- p) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art.26 lettera m);
- q) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed Associazioni che, comunque, si presentino di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica;
- r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati nonché sui limiti di cui alla lettera r) del successivo art. 26;

- s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi all'Albo consortile ed all'Albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- t) decidere sui ricorsi in opposizione contro le proprie deliberazioni;
- u) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato amministrativo.

Art. 23 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Amministrativo, non meno di tre volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del successivo art.32 penultimo comma.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Amministrativo.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Consiglieri, ai Revisori effettivi nonché ai tre rappresentanti del personale dipendente che, a norma dell'art.16 della L.R. 2 agosto 1984 n.42, partecipano con voto consultivo, alle sedute del Consiglio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre giorni prima della data della riunione. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiede, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Per la seduta di insediamento, il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente uscente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

Art. 24 - VALIDITÀ

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri in carica oltre al Presidente o al Vice Presidente.

In caso di contemporanea rinuncia dalla carica del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

SEZIONE III COMITATO AMMINISTRATIVO

Art. 25 - COMPOSIZIONE

Il Comitato amministrativo è così composto:

- dal Presidente;
- da 1 Vice Presidente;
- da 7 componenti, assicurando la presenza nell'ambito dei componenti medesimi, sia del Consigliere eletto in rappresentanza dei consorziati iscritti nella I^a Sezione elettorale, che di consiglieri nominati dagli Enti delegati.

La elezione si effettua a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

Art. 26 - FUNZIONI E COMPITI

Spetta al Comitato amministrativo:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio di amministrazione;
- b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c) provvedere agli adempimenti, previsti al precedente art.14, per la costituzione dei seggi elettorali;
- d) deliberare sui reclami in materia elettorale, accertare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e proclamare i nominativi degli eletti;

- e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrari;
- f) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico-disciplinare dei dipendenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
- g) provvedere, nei limiti del regolamento, all'assunzione del personale, alle promozioni ed ai licenziamenti;
- h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo in conformità con le disposizioni dettate dal presente statuto, predisporre altresì le relative relazioni che dovranno illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- i) deliberare sui servizi dell'Esattoria, Tesoreria e Cassa;
- l) deliberare i ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del piano di riparto delle spese consortili, nonché del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;
- m) deliberare sui finanziamenti provvisori e sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura delle quote di costo delle opere a carico della proprietà, sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati nonché sulle spese da attribuire alle relative gestioni;
- n) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione; stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, cottimi, lavori in economia, forniture, affittanze di relitti di terreni, delle ripe di argini ed altre pertinenze dei canali, dei diritti di pesca e di caccia nonché deliberare in merito all'aggiudicazione definitiva degli appalti che siano stati aggiudicati solo in via provvisoria;
- o) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori e per le forniture;
- p) deliberare sulla materia contrattuale in genere nonché sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e sulle locazioni e conduzioni nonché cessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
- q) deliberare, o esprimere parere, sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati, nonché, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio, ai non consorziati;
- r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- s) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- t) sovrintendere alla regolare conservazione ed aggiornamento del catasto consorziale;
- u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- v) proporre al Consiglio le modifiche dello statuto;
- z) provvedere agli atti che non siano attribuiti alla competenza di altri organi consorziali quando non ritenga di sottoporli al Consiglio di amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima adunanza;
- w) deliberare l'autorizzazione al Presidente o, in caso di sua assenza, al vice Presidente ad ordinare l'impegno ed il pagamento delle spese inerenti la gestione generale del Consorzio nonché di quelle afferenti l'attività esecutiva.

Art. 27 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

In caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 28 - CONVOCAZIONE

Il Comitato amministrativo viene **convocato non meno di 10 volte all'anno** ad iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La **convocazione** deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Comitato **almeno 4 giorni prima** di quella fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In **caso di urgenza** la convocazione può essere fatta mediante **telegramma** non meno di **2 giorni prima della data della riunione**.

Il Presidente ha facoltà di **aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno**, dandone **comunicazione** agli altri componenti **almeno 24 ore prima dell'adunanza**.

Gli **atti** relativi agli argomenti da trattare sono **depositati** presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei componenti del Comitato, **almeno un giorno prima dell'adunanza**.

Art. 29 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

Le adunanze del Comitato sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà dei componenti i carica, oltre al Presidente o al Vice Presidente.

SEZIONE IV PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 30 - FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo, e stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza del Comitato amministrativo;
- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
- c) firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) sovrintende all'amministrazione consortile ed assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consorziali;
- f) sovrintende alle funzioni di direzione del personale;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato amministrativo;
- h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- i) presiede le gare e le licitazioni relative agli appalti e alle forniture;
- l) denuncia al competente Organo dell'amministrazione regionale le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- m) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato amministrativo, sulle materie di competenza del Comitato stesso escluse quelle indicate all'art.26 lettera v) e dell'art.27. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.

Art. 31 - FUNZIONI E COMPITI DEI VICEPRESIDENTI

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

SEZIONE V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32 - COMPOSIZIONE, FUNZIONI, DURATA

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio, scelto fra esperti di contabilità pubblica, è nominato dal Comitato Circondariale di Rimini.

Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, anche fra persone estranee al Consorzio.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti, quelle indicate nel precedente art.21 del presente statuto di esso nonché, nel caso di componenti eventualmente iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio di amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei conti **può essere invitato ad assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.**

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata successiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede, con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono allo scadere del mandato del Collegio.

I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi, escluso il Presidente, che cessano dalla carica nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al precedente comma.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale, che deve essere trascritto in apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i presenti alla riunione.

Il Collegio delibera a maggioranza. Il dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Comitato amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio di amministrazione.

Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione all'atto della loro elezione.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 - ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali con raccomandata con a.r. entro otto giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a consigliere o ad altre cariche.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto nella stessa lista il numero di voti immediatamente inferiore.

Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo ed il termine di cui al 2° comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, valgono le norme del successivo art.37.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio di amministrazione procederà a nuova elezione.

Art. 34 - PARITÀ DI VOTI NELLE ELEZIONI ALLE CARICHE

In caso di parità di voti nella elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il Comitato amministrativo e dei Revisori dei Conti va ripetuta la votazione.

Qualora anche con la nuova votazione si verifichi parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Art. 35 - DURATA DELLE CARICHE

I componenti degli Organi del Consorzio **durano in carica cinque anni**, sono rieleggibili o riconfermabili salvo il Presidente che può essere rieletto, in via consecutiva, non più di una sola volta.

Art. 36 - DECORRENZA E SCADENZA DELLE CARICHE. GESTIONE INTERINALE.

I componenti del Consiglio di amministrazione entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti il comitato Amministrativo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art.33.

Salvo che ne sia disposta proroga da parte della Giunta Regionale, la scadenza di tutte le cariche si verifica, in ogni caso, il 31 dicembre del quinto anno anche se l'entrata in carica è avvenuta in epoca successiva al primo gennaio.

Qualora i nuovi amministratori non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art.33, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione ordinaria del Consorzio.

Art. 37 - CESSAZIONE DALLE CARICHE

Quando il Presidente, il Vice Presidente o i membri del Comitato amministrativo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, dev'essere convocato, entro un mese, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione, secondo l'ordine dei non eletti dalla stessa lista del distretto e della sezione dei Consiglieri da sostituire.

Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulti ridotto a meno del 50% più uno del suo totale, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo del Consiglio stesso.

La disposizione del comma precedente si applica altresì quando uno dei distretti sia rimasto senza rappresentanti.

Quando vengono a cessare per qualsiasi motivo Consiglieri nominati ai sensi del terzo comma, l'art.15, della legge regionale 2 agosto 1984 n.42, il Comitato amministrativo deve darne tempestiva comunicazione agli Enti competenti per la sostituzione.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 38 - EMOLUMENTI E RIMBORSO DELLE SPESE

Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

Ai componenti gli Organi consorziali, esclusi i revisori dei conti, spetta il gettone di presenza nelle forme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione con apposito provvedimento deliberativo.

Al Presidente e ai Vice Presidenti in luogo del gettone di presenza potrà essere riconosciuta una indennità di carica.

Art. 39 - DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui interviene l'accettazione da parte dell'Organo competente.

Art. 40 - DECADENZA

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o del Comitato Amministrativo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo articolo 44.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 7, produce la perdita della carica di Consigliere.

La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Art. 41 - VERBALI DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI CONSORTILI

Per ogni adunanza viene redatto il verbale che deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data dell'invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione se, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori, sono sottoposti ad approvazione nella successiva adunanza.

Art. 42 - INTERVENTI ALLE SEDUTE, SEGRETARIO

Il Direttore del Consorzio ed i Dirigenti dei servizi partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e delle Commissioni consorziali.

Possono essere chiamati ad intervenire alle sedute altri dipendenti del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Funge da Segretario delle riunioni il Direttore del Consorzio. In caso di sua assenza è sostituito da altro Dirigente o dal più giovane dei Consiglieri avente voto deliberativo.

La trattazione di singoli argomenti, attinenti i componenti degli Organi o le persone di altri partecipanti alle sedute degli Organi stessi è normalmente effettuata, oltreché in assenza degli interessati, alla presenza dei soli componenti con diritto di voto deliberativo.

Art. 43 - VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi.

In questo caso potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 44 comma 1°, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 44 - CONFLITTO DI INTERESSI. OBBLIGO DI ASTENSIONE

I componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato amministrativo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbiano, per conto proprio o per conto terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio, devono astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali: restano ferme la responsabilità per danni e la possibilità di annullamento d'ufficio della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 45 - PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI

Le **deliberazioni** degli Organi consorziali debbono essere **pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro emanazione** salvo quelle per le quali sia prevista specifica procedura di pubblicazione ed approvazione.

Le deliberazioni di cui sia motivata l'urgenza sono pubblicate per il solo giorno immediatamente successivo a quello della loro adozione.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi voglia prenderne visione.

Art. 46 - RICORSO CONTRO LE DELIBERAZIONI

Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammesso il ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della stessa.

Il ricorso è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso, con deliberazione motivata da comunicarsi entro quindici giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione.

Contro le decisioni assunte dagli Organi del Consorzio sui ricorsi predetti è ammessa, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa al Comitato Circondariale di Rimini (*ora Provincia di Rimini*) che deciderà con provvedimento definitivo.
Ai ricorsi di cui ai precedenti comma si applicano le disposizioni del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Art. 47 - VISIONE E COPIA DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consorzio sono pubbliche.

Di tali provvedimenti chiunque abbia interesse ha diritto a prenderne visione.

I cittadini direttamente interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, se la richiedono, copia dei provvedimenti e degli atti prodromici che ad essi si riferiscono. Se il Consorzio non risponde entro trenta giorni dalla richiesta scritta dell'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

SEZIONE VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 48 - REGOLAMENTI INTERNI

L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati da appositi regolamenti interni.

SEZIONE VIII NORME AMMINISTRATIVE CONTABILI

Art. 49 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 50 - BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza, sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione regionale.

Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

Art. 51 - CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle quote rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.

Compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo non sono ammesse.

Il conto consuntivo predisposto unitamente alla relazione illustrativa predisposta dal Comitato amministrativo, è sottoposto all'esame del **Collegio dei revisori dei conti**, che redige apposita relazione contenente, fra l'altro, **l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità e la economicità della gestione, in rapporto al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nonché la**

rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle spese alle norme statutarie e al piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

La relazione illustrativa del Comitato amministrativo dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

**SEZIONE IX
CATASTO**

Art. 52 - PROPRIETÀ AGRICOLE ED EXTRAGRICOLE

Le proprietà agricole ed extragricole soggette a contribuzione, vengono iscritte in catasto con tutti gli elementi necessari per l'applicazione dei criteri di riparto della contribuzione, distintamente per comune.

**SEZIONE X
ESATTORIA E CASSA**

Art. 53 - SERVIZI DI ESATTORIA E CASSA

Per i servizi di esattoria e cassa affidati a terzi il Consorzio provvede a stipulare apposite convenzioni. La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata a mezzo di esattore speciale del Consorzio o dagli esattori delle Imposte Dirette a seconda delle determinazioni del Comitato Amministrativo. L'esattore speciale e gli esattori delle Imposte vengono retribuiti ad aggio che, per questi ultimi, non potrà superare quello stabilito per la riscossione delle Imposte Dirette. Gli esattori della contribuzione dovranno rispondere del non riscosso e dovranno versare adeguata cauzione.

Art. 54 - RUOLI ANNUALI

I ruoli annuali dei contribuenti a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, sono consegnati all'esattore nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere al Comitato Amministrativo per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o, in mancanza della notificazione, dall'avviso di mora. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Amministrativo ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione. Le variazioni per le iscrizioni a ruolo richieste direttamente al Consorzio, sono introdotte se presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente l'emissione del ruolo.

Art. 55 - ORDINE DI RISCOSSIONE E MANDATI DI PAGAMENTO

Il Cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei tributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali. Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e controfirmati dal Direttore e dal Dirigente Amministrativo. Nessun pagamento può essere eseguito senza regolare mandato.

Art. 56 - RENDICONTI

Alla fine dell'esercizio il Cassiere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e della conformità degli stessi agli ordinativi trasmessi dal Consorzio.

SEZIONE XI RIPARTO DELLE CONTRIBUENZE

Art. 57 - PIANI DI CLASSIFICA

I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento del Consorzio in conformità alla legislazione vigente.

Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti o conseguibili a bonifica ultimata, sulla base del piano di classifica della contribuenza.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato sulla base di un piano di classifica provvisorio in ragione dei benefici presumibilmente conseguibili.

Tanto i piani di classifica della contribuenza provvisori, quanto quelli definitivi debbono contemplare, distintamente, *i singoli distretti* e sono resi esecutivi ai sensi dell'art.18 della L.R. 42/84.

Il consiglio di amministrazione può stabilire la misura di un importo minimo di contribuenza da porre a carico della ditta singola consorziata.-